

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA
"Associazione di Promozione Sociale Associazione Micologica Tivoli (A.Mi.T.) APS"
C.F. 08195891000

Il giorno 28 Febbraio 2019 alle ore 18:30 si è riunita in seconda convocazione presso la sede operativa in Tivoli, via di Villa Adriana, 172, a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente affisso presso la medesima sede e nella sede sociale, l'Assemblea Straordinaria dell'associazione di promozione sociale Associazione Micologica Tivoli (A.Mi.T.) APS. È presente l'intero Consiglio Direttivo.

In base allo Statuto assume la Presidenza il sig. Valter D'Offizi e, constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio e del numero di soci necessario a deliberare in seconda convocazione dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

1. Variazione dello Statuto
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente nomina segretario dell'Assemblea la sig.ra MARINA CHIGA

Si passa quindi all'analisi dei punti dell'ordine del giorno. In relazione al punto n.1 dell'ordine del giorno il Presidente mette in evidenza all'Assemblea che a seguito della riforma del Terzo Settore è necessario redigere un nuovo Statuto.

L'Assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente delibera all'unanimità di approvare lo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e di dare mandato al Presidente di effettuare tutte le dovute registrazioni inerenti presso gli uffici preposti al fine di regolarizzare il tutto. Si mette in evidenza che nessuna variazione viene fatta in merito al Consiglio Direttivo.

Nessun altro avendo preso la parola sul punto 2) dell'ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 20:00 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Tivoli, 28.02.2019



La Segretaria
Marina Chiga

Chiga Marina

Il Presidente
Valter D'Offizi

Valter D'Offizi

Elenco dei soci:

Valter D'Offizi	<i>Presidente Micologo</i>	Firma..... <i>Valter D'Offizi</i>
Dino Di Cassio	<i>Vice- Presidente</i>	Firma..... <i>Dino Di Cassio</i>
Roberto Mancini	<i>Consigliere</i>	Firma..... <i>Roberto Mancini</i>
Francesco Proietti	<i>Consigliere</i>	Firma..... <i>Francesco Proietti</i>
Loreti Maurizio	<i>Consigliere</i>	Firma..... <i>Loreti Maurizio</i>
Stefania Germani	<i>socio</i>	Firma..... <i>Stefania Germani</i>
Simone D'Offizi	<i>socio (x delega Germani S.)</i>	Firma..... <i>Simone D'Offizi</i>

T.M.A.
Società per Azioni
Sede in Roma, Via ...
Capitale ...



Fabio Gagliardi	socio (x delega V.D'Offizi)	Firma.....	<i>dp offiz.</i>
Germani Michele	socio	Firma.....	<i>Germani Michele</i>
Claudio Berna	socio micologo (x delega V.D'Offizi)	Firma.....	<i>dp offiz.</i>
Alberino Di Salvatore	socio	Firma.....	<i>Alberino Di Salvatore</i>
Marcello Boragine	socio micologo	Firma.....	<i>assente</i>
Sini Lucia	socio	Firma.....	<i>Sini Lucia</i>
Enrico Di Michele	socio micologo	Firma.....	<i>assente</i>
Maria Grazia Innocenti	socio	Firma.....	<i>Maria Grazia Innocenti</i>
Patrizia Pompili	socio (x delega M. Diotallevi)	Firma.....	<i>Diotallevi M.</i>
Valentina Fratticci	socio (x delega F. Proietti)	Firma.....	<i>Fran. V. Proietti</i>
Lucio Cesaroni	socio	Firma.....	<i>Lucio Cesaroni</i>
Bruno Sini	socio	Firma.....	<i>assente</i>
Marina Chiga	socio	Firma.....	<i>Chiga Marina</i>
Alessandro Vitale	socio micologo (x delega R. Mancini)	Firma.....	<i>R. Mancini</i>
Angelica Di Cassio	socio	Firma.....	<i>Angelica Di Cassio</i>
Roberto Germani	socio	Firma.....	<i>assente</i>
Ferdinando De Gasperis	socio	Firma.....	<i>Ferdinando De Gasperis</i>
Ursula Bartolini	socio	Firma.....	<i>assente</i>
Manuel Mancini	socio (x delega R. Mancini)	Firma.....	<i>R. Mancini</i>
Claudia Berna	socio micologo	Firma.....	<i>assente</i>
Gabrio Bianchini	socio (x delega D. Di Cassio)	Firma.....	<i>Di Cassio D.</i>
Ada Nalesso	socio	Firma.....	<i>assente</i>
Mauro Diotallevi	socio	Firma.....	<i>Diotallevi M.</i>
Nadiya Marusyn	socio	Firma.....	<i>Nadiya Marusyn</i>
Shana Tani	socio	Firma.....	<i>Shana Tani</i>
Anna Panzetta	socio (x delega F. De Gasperis)	Firma.....	<i>F. De Gasperis</i>
Fazio De Villa	socio (x delega D. Di Cassio)	Firma.....	<i>Di Cassio D.</i>





STATUTO
**Dell'Associazione di Promozione Sociale (APS)
Associazione Micologica Tivoli (A.Mi.T.) APS**

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "Associazione Micologica Tivoli (A.Mi.T.) APS, da ora in avanti denominata "associazione", con *sede sociale* nel Comune di Tivoli *in via della Rosolina, snc* e con *durata illimitata*. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* può operare su tutto il territorio nazionale anche con la collaborazione con altri organismi simili non aventi scopo di lucro perseguendo le medesime finalità *civiche, solidaristiche, naturalistiche-ecologiche, di tutela della biodiversità e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- In particolare nell'ambito delle attività sopra elencate lo scopo dell'associazione è:

- a) la promozione e lo studio e la conoscenza dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
- b) la promozione dell'educazione e la prevenzione sanitaria relativa alla raccolta e al consumo alimentare dei funghi e dei prodotti del sottobosco;
- c) la promozione sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
- d) la promozione di iniziative di studio del patrimonio botanico e floristico di tutto il territorio nazionale.
- e) L'ideazione e la creazione di nuove opportunità occupazionali;
- f) La promozione di una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;

DIRA
Havi 10 kipelesiM-100000
10/10 10/10 10/10



- g) La promozione e l'approfondimento dei principi, della natura, struttura e funzione sociale della cooperazione;

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione:

- a) Organizza corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e di specializzazione;
- b) Cura l'istituzione e la gestione di biblioteche e centri di servizi culturali, nonché attività sociali ed educative a carattere promozionale;
- c) Organizza e svolge conferenze, seminari, mostre, convegni di studio ed altre iniziative tendenti ad interessare il mondo della scuola ai problemi della cooperazione ed a promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole di ogni ordine e grado;
- d) Promuove e cura la raccolta di materiale scientifico e didattico relativo alla micologia e alle scienze affini.
- e) Promuove le attività di studio, di ricerca, di documentazione, informazione e sperimentazione in relazione alle esigenze della programmazione nazionale anche ai sensi della norma della legge 21 dicembre 1978 n. 845 e della legge della Regione Lazio n. 23/92;
- f) Elabora e diffonde dati, notizie, elementi che possano comunque interessare la formazione professionale dei disoccupati e non, predisporre programmi operativi, cura pubblicazioni, studi e ricerche, collane divulgative e didattiche, libri, dispense, test, sussidi di aggiornamento e formazione;
- g) Collabora con enti pubblici e privati, nazionali e locali e con le organizzazioni internazionali sullo studio ed attuazione di programmi di sviluppo;
- h) Organizza stage e visite guidate ed istruttive in habitat o presso aziende e complessi cooperativi dei diversi settori;
- i) Organizza un collegamento permanente con Università, Istituti di cultura e scientifici, specie nell'area mediterranea;
- j) Organizza uscite sul territorio per la raccolta e lo studio dei funghi e a censire tutte le specie fungine dell'intero territorio nazionale;
- k) Organizza corsi legati alla micologia e tossicologia, alla botanica e le varie tecniche di mantenimento (potatura, innesti, bonsai);
- l) Istituisce borse di studio e premi per l'incentivazione e lo sviluppo della conoscenza;
- m) Assume ogni altra iniziativa, diretta o indiretta, intesa a raggiungere gli scopi istitutivi e secondo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978 n. 845 e secondo le leggi regionali ed europee in materia di formazione;

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Ente può:

- a) Avvalersi degli interventi nei vari settori economici-sociali, produttivi e dei servizi della comunità Economica Europea, dello Stato, delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
- b) Stipulare accordi e contratti con enti, Società Associazioni Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di Ricerca Italiani aventi fini analoghi;



L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts).

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;



- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo se obbligatorio per il superamento dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa vigente;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.



Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che non devono essere convocate nello stesso giorno, e l'ordine del giorno, spedita per posta raccomandata e/o posta ordinaria e/o posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;



- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,



qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16



(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, *se presente*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, *se presenti*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: fare richiesta scritta e motivata con raccomandata a/r al competente organo.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19



(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Torino
N. <u>633</u>
Sett. <u>3</u> - 6 MAR. 2019
DATA
REGISTRATO CONFERMA
IL DIRIGENTE

